

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
arte@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
argea@pec.agenziaagea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com

Al **CAA UNICAA**
caa@pec.unicaa.it

e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea
piue.direzione@pec.masaf.gov.it
aoo.piue@pec.masaf.gov.it

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo,
Agricoltura e Sport. Coordinamento
Commissione Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Alla **Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com

Alla **RTI Lotto 2**
Servizi di sviluppo e gestione SIAN - Servizi
tecnici-agronomici
protocollo-lotto2@pec.it

**OGGETTO: Superfici ammissibili ai fini dei pagamenti diretti previsti dalla PAC in caso di
installazione di impianti agrivoltaici. Riferimento ultimo comma del Testo
Coordinato di cui alla circolare AGEA n. 73919 del 25.09.2025.**

Premessa

La presente circolare disciplina l'ammissibilità, agli interventi relativi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo previsti dalla PAC, di superfici su cui siano installati impianti agrivoltaici, anche tenendo conto di quanto previsto dal D. Lgs 26 novembre 2025, n. 178 avente ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118."

Le definizioni contenute nei piani strategici della PAC e nel DM Masaf del 23 dicembre 2022 n. 660087 ("attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile", "prato permanente", ecc.) sono un punto di partenza per poter accedere al sostegno della PAC e stabiliscono determinati e rispettivi obblighi minimi. Rispetto al passato, le sfide della biodiversità e del clima possono essere affrontate in modo più efficace, poiché alcuni piani si iscrivono in un quadro giuridico che lascia maggior spazio alla

natura (ad es. superfici ed elementi caratteristici del paesaggio non produttivi) o a determinate attività benefiche per l'ambiente (paludicoltura e agrivoltaico) nelle superfici ammissibili, così che tali superfici possano beneficiare di un sostegno e, ove applicabile, di tutela, pur non avendo vocazione prevalentemente agricola.

Contesto

L'articolo 3 lettera f) punto 1 del DM Masaf del 23 dicembre 2022 nr. 660087 individua, tra le superfici ammissibili ai fini dei pagamenti diretti, quelle adibite anche ad attività non agricole.

Come noto, lo svolgimento delle attività non agricole deve avvenire nel rispetto del principio di prevalenza delle attività agricole sulla superficie medesima; tale principio si considera soddisfatto in presenza dei seguenti requisiti:

- *l'attività non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;*
- *non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;*
- *sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali (...).*"

Tra le attività non agricole ai sensi del richiamato DM è ricompresa la produzione di energia rinnovabile a mezzo di impianti agrivoltaici, così come definiti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici emanate nel giugno 2022 dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE), oggi Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

In particolare, le Linee Guida definiscono tre diverse tipologie di impianto agrivoltaico:

1. **Tipo 1:** *Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici e sotto a essi;*
2. **Tipo 2:** *Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici e non al di sotto di essi;*
3. **Tipo 3:** *Sistema agrivoltaico in cui i moduli fotovoltaici sono disposti verticalmente. La coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, l'altezza minima dei moduli da terra influenza il possibile passaggio di animali.*

Si specifica che **solo le superfici interessate dall'installazione di impianti agrivoltaici di tipo 1 e 3 sono ammissibili ai fini degli aiuti PAC**, poiché dotati di moduli elevati da suolo che preservano la continuità delle attività agricole sul sito di installazione. Di contro, gli impianti di tipo 2 non possono garantire il pieno rispetto delle condizioni per l'accesso ai pagamenti previsti dalla PAC, poiché la loro altezza non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici. Pertanto, come chiarito dal MASAF con nota prot. 336902 del 21.07.2025, tali impianti costituiscono una struttura permanente che interferisce con lo svolgimento dell'ordinario dell'attività agricola e del ciclo colturale come definito dall'articolo 3, punto 1, lettera c) del DM Masaf del 23 dicembre 2022 n. 660087.

L'esclusione degli impianti di tipo 2 trova fondamento, dunque, nella distinzione tra:

- gli assetti strutturali che prevedono moduli elevati, generalmente riconducibili agli impianti di tipo 1 e 3, idonei a garantire l'attività agricola sottostante;
- l'assetto interfilare tipico degli impianti di tipo 2 la cui struttura rappresenta un'interferenza permanente al normale ciclo colturale.

Tale approccio si sostanzia nell'ammissibilità dei soli impianti che già a livello di progettazione preveda una gestione degli impianti orientati alla continuità delle lavorazioni agricole.

Con la richiamata nota il MASAF ha inoltre chiarito che la produzione di energia mediante impianti agrivoltaici è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole su di una determinata *superficie*, *purché tale superficie sia qualificata con un macro-uso e uso del suolo compatibile con l'esercizio dell'attività agricola*. Pertanto, l'agricoltore deve dichiarare nel Fascicolo aziendale degli Organismi Pagatori, le superfici su cui sono stati installati impianti agrivoltaici e, ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dalla PAC, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

1. La superficie deve essere detenuta **in forza di valido titolo di conduzione, che conferisca la piena disponibilità della stessa**, in accordo con quanto indicato nel Testo Coordinato di cui alla circolare AGEA n. 73919 del 25.09.2025, e tale da consentire all'agricoltore una piena autonomia nelle scelte colturali dell'azienda, oltre al libero accesso al fondo in qualsiasi momento che le esigenze di mantenimento della coltura lo richiedano; dunque né l'agricoltore, né il calendario delle operazioni colturali devono essere in alcun modo condizionati da vincoli connessi alla gestione dell'impianto agrivoltaico. Pertanto, ad esempio, le superfici per le quali

l'agricoltore ha ceduto il diritto di superficie a terzi non possono essere inserite/mantenute nel Fascicolo aziendale in quanto carenti di idoneo titolo di conduzione, non potendo di conseguenza beneficiare dei pagamenti diretti previsti dalla PAC.

2. L'agricoltore deve fornire preventiva comunicazione all'Organismo Pagatore di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito "Organismo Pagatore") **dell'attività non agricola svolta sulla superficie**, indicando anche la tipologia di impianto installato tra quelle sopra indicate;
3. Deve essere soddisfatto il **criterio di prevalenza dell'attività agricola** richiamato in premessa anche desumibile su impianti che già a livello di progettazione preveda una gestione degli impianti orientati alla continuità delle lavorazioni agricole;
4. Deve essere garantita la **continuità delle attività agricole** sulla superficie anche desumibile su impianti che già a livello di progettazione preveda una gestione degli impianti orientati alla continuità delle lavorazioni agricole;
5. Devono essere chiaramente identificate, nel proprio piano di coltivazione grafica (PCG), le superfici ove insistono impianti agrivoltaici mediante ricorso alla procedura ed ai codici riportati nell'allegata "Nota di specifica tecnica del trattamento degli impianti agrivoltaici e delle superfici circostanti" (*All.I*).

Per quanto sinora rappresentato, la carenza di uno solo dei requisiti sopra indicati determina l'inammissibilità degli interventi del SIGC previsti dalla PAC.

Successivamente, a seguito della delimitazione geospaziale nel fascicolo aziendale di tali impianti agrivoltaici sarà costituito un apposito *layer* nel SIPA messo a disposizione degli Organismi Pagatori.

Conclusioni

Per gli aspetti tecnico/procedurali si fa rinvio alla citata "Nota di specifica tecnica del trattamento degli impianti agrivoltaici e delle superfici circostanti" (*All.I*), da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente circolare.

IL DIRETTORE

(Salvatore Carfi)

All. 1

NOTA DI SPECIFICA TECNICA DEL TRATTAMENTO DEGLI IMPIANTI AGRIVOLTAICI E DELLE SUPERFICI SOTTOSTANTI

Premessa tecnica

Gli impianti agrivoltaici di tipo 1 e 3, certificati dal MASE e conformi alle linee guida MITE 2022, sono stati già correttamente ricondotti dalla circolare Agea 73919 del 25 settembre 2025 nella categoria “coperture”, essi producono effetti diretti sia in relazione all’ammissibilità agli aiuti PAC, sia in relazione agli aspetti assicurativi connessi alla Gestione del Rischio.

Trattamento impianti agrivoltaici 1-3 e gestione superfici sottostanti – 1°anno

L’appezzamento su cui ricade l’impianto è identificato nel SIPA con codice 660 – manufatto.

La classificazione con il codice 660 – MANUFATTO / manufatto non dettagliato è TECNICAMENTE corretta, ma non rappresenta il reale uso agricolo.

Al fine di poter rendere ammissibile la superficie sottostante alla copertura indicata ai sensi della lettera H del paragrafo “piano di coltivazione” della circolare AGEA 73919 del 25 settembre 2025, il CAA, in nome e per conto del produttore, si dovrà attivare per la compilazione del PCG in relazione alle superfici in questione per integrare l’informazione del SIPA con l’effettiva occupazione del suolo sottostante gli impianti Agrivoltaici.

A riguardo, si specifica che il codice di macro-uso del SIPA (660 – Manufatto) non verrà modificato e che Agea Coordinamento, per rendere ammissibili al 100% le superfici interessate dall’impianto, provvederà ad aggiornare la matrice “Prodotti/interventi” con i seguenti codici:

- 966 (seminativo sottostante impianto Agrivoltaico tipo 1-3);
- 951 (colture arboree specializzate sottostante impianto Agrivoltaico tipo 1-3)
- 938 (superfici a Prato permanente/pascolo sottostante impianto Agrivoltaico tipo 1-3).

Tale aggiornamento consentirà di poter ulteriormente dettagliare i codici delle tre macroaree con i relativi sottocodici fino alla “*quintupletta*”, consentendo così di poter attivare tutti i possibili aiuti previsti per le fattispecie di interesse.

Si precisa altresì che, per la compilazione del PCG in relazione a tali superfici, non sarà necessario procedere con un’istanza di riesame grafica ma, nella stessa finestra che definisce l’uso del suolo del PCG, sarà possibile scegliere uno dei tre codici (mediante un apposito menù a tendina) e caricare la documentazione attestante la tipologia di impianto Agrivoltaico (mediante un’apposita funzione).